
**POLO TECNOLOGICO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON
PERICOLOSI**

**PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICO
REGIONALE**

PAUR

(Art. 27bis D.Lgs n. 152/2006)

**ECO-RICICLI VERITAS SRL
MODIFICA DETERMINA N. 2/2022
PROT. N. 59 DEL 03.01.2022**

DOCUMENTO

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
SEZIONE PROGRAMMATICA**

PROPONENTE



ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.
Via della Geologia, "Area 43 ettari"
Malcontenta (VE)
E-mail: info@eco-ricicli.it
Tel. 041 7293959/61 fax: 041 7293950

CONSULENZA TECNICA:

Studio AM. & CO. Srl
Via dell'Elettricità n. 3/d
30175 Marghera (VE)
Tel. 041.5385307 Fax. 041.2527420
e-mail david.massaro@studioamco.it

INDICE

1.0 PREMESSA.....	3
2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE.....	3
2.1.P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento	4
2.2 Legge n. 394/91 – Le Aree naturali Protette	13
2.3 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.....	16
2.4 P.R.T.A. – Piano Regionale di Tutela delle acque.....	18
2.5 P.A.I. – Piano per l’Assetto Idrogeologico	32
2.6 P.R.T.R.A. – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera.....	43
2.7 - Legge Regionale Veneto n. 3/2000.....	51
2.8 P.R.G.R.U. – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.....	52
2.9 – PALAV – Piano di Area Laguna e Area Veneziana	58
2.10 – PALALVO – Piano di Area delle Lagune e dell’Area Litorale del Veneto Orientale	71
3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO	74
4.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE.....	81
4.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia.....	81
4.2 Piano Generale del traffico urbano relativo a Mestre e Marghera.....	85
4.3 Piano di recupero	87
4.4 Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Venezia.....	88

1.0 PREMESSA

La presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale approfondisce i principali strumenti di pianificazione interessanti l'area di indagine, argomentando le direttive ed i vincoli dagli stessi impartiti e verificando la congruità degli stessi con la proposta impiantistica di ECO-RICICLI VERITAS Srl.

Il livello di approfondimento verrà realizzato sia su macroscale (livello regionale) sia su scala locale (livello metropolitano e comunale).

In Premessa si ritiene necessario precisare che l'impianto di recupero rifiuti della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl riveste un'importanza strategica anche per i rifiuti prodotti dalle navi all'interno del Porto di Venezia (sia turistico che commerciale) in quanto riceve i rifiuti prodotti dalle navi. Tale importanza strategica è incrementata dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 197 del 08.11.2021 che ha classificato come urbani alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi.

2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO REGIONALE

Al fine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl con gli strumenti di pianificazione regionale, sono stati analizzati i contenuti dei seguenti Piani:

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC);
- Legge n. 394/91 – Le aree naturali protette;
- Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

- Piano Regionale di Gestione dei rifiuti;
- Piano Regionale Tutela Atmosfera;
- Legge Regionale n. 3/2000 recante “*Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti*”;
- Piano Regionale per la Gestione dei rifiuti;
- PALAV;
- PALALVO;

2.1.P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 è stato approvato il Piano Regionale di Coordinamento della Regione Veneto.

Il P.T.R.C. nasce come strumento di pianificazione della gestione del territorio della regione Veneto e detta le norme tecnico-pianificatorie per la redazione degli strumenti urbanistico-pianificatori di Province e Comuni.

I contenuti del P.T.R.C. sono suddivisi in settori funzionali raggruppati in quattro sistemi:

- a) ambientale;
- b) insediativo;
- c) produttivo;
- d) relazionale.

Per ciascun sistema sono descritte le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e degli strumenti urbanistici di

livello comunale nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente non derogabili imposti dalla Regione Veneto.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) è costituito dai seguenti elaborati:

Allegato A

- Relazione illustrativa
- Fondamenti del Buon Governo

Allegato B

- Tavola Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992
- Tavola 01 a Uso del suolo terra
- Tavola 01 b Uso del suolo acqua
- Tavola 01 c Uso del suolo idrogeologia rischio sismico
- Tavola 02 Biodiversità
- Tavola 03 Energia e ambiente
- Tavola 04 Mobilità
- Tavola 05 a Sviluppo economico produttivo
- Tavola 05 b Sviluppo economico turistico
- Tavola 06 Crescita sociale
- Tavola 07 Montagna
- Tavola 08 Città motore del futuro
- Tavola 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (23 tavole):

-
- 01 Dolomiti d'Ampezzo, del Cadore e del Comelico
02 Dolomiti Agordine 03 Dolomiti Zoldane
04 Dolomiti Bellunesi 05 Valbelluna e Feltrino 06 Alpago e Cansiglio
07 Altopiani di Lamon e Sovramonte 08 Massiccio del Grappa
09 Altopiano dei Sette Comuni 10 Altopiano di Tonezza 15 Costi Vicentini
11 Piccole Dolomiti 23 Alta Pianura Vicentina
12 Monte Baldo 25 Riviera Gardesana
13 Lessinia 14 Prealpi Vicentine
16 Prealpi e Colline Trevigiane
17 Gruppo collinare dei Berici 18 Gruppo collinare degli Euganei 29 Pianura tra Padova e Vicenza
19 Medio Corso del Piave 20 Alta Pianura di Sinistra Piave
21 Alta Pianura tra Brenta e Piave 22 Fascia delle risorgive tra Brenta e Piave
24 Alta Pianura Veronese
26 Pianure del Sandonatese e Portogruarese
27 Pianura Agropolitana Centrale 28 Pianura Centuriata
30 Bonifiche e Lagune del Veneto Orientale
31 Laguna di Venezia
32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige
33 Bassa Pianura tra i Colli e l'Adige
34 Bassa Pianura Veronese 35 Valli Grandi
36 Bonifiche del Polesine Occidentale

37 Bonifiche del Polesine Orientale 38 Corridoio Dunale sulla Romea

39 Delta e Lagune del Po

- Tavola 10 PTRC obiettivi

Allegato C

- Quadro conoscitivo

Allegato D

- Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto

Allegato E

- Norme Tecniche

Allegato F

- Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale e VInCA

Trattandosi della modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi esistente, al fine di verificare la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl con il nuovo strumento di pianificazione, si ritiene sufficiente comparare l'ubicazione dell'area di intervento con i *principali elaborati cartografici* del Piano:

Tav. 1a: Uso del Suolo - Terra: l'area rientra in zona Tessuto urbanizzato




Immagine n. 1

Tavola 1b "Uso del Suolo - Acqua": l'area non rientra tra quelle "vulnerabili ai nitrati". Unico corso superficiale di rilievo oltre al "canale Industriale Sud" è il "Naviglio Brenta" che scorre a Sud a circa 300 m lineari



Immagine n. 2

Tavola 1c “Uso del Suolo - idrologia e rischio sismico”: l’area ricade nella perimetrazione delle “zone allegare nelle alluvioni degli ultimi 60 anni” e nei “bacini soggetti a scolo meccanico



Immagine n. 3

Tavola 2 “Biodiversità”: area classificata come a diversità agraria molto bassa. A Sud di via dell’elettronica si sviluppano dei corridoi ecologici. È Competenza delle Province individuare i perimetri definitivi dei corridoi ecologici e disciplinare i livelli di tutela



Immagine n. 4

Tavola 3 “Energia, risorse e ambiente”: l’area è compresa all’interno del sistema dei poli centrali per la produzione di energia elettrica e all’interno di un’area con elevata densità di industrie a rischio di incidente rilevante. L’area è classificata a rilevante inquinamento da NO_x (50÷40 µg/Nmc) e a sud si sviluppa un’area a elevato inquinamento elettromagnetico.




Immagine n. 5

Tav. 4 “Mobilità”: l’area è classificata a bassa densità territoriale (< 0,1 ab/ha)



Immagine n. 6

Tavola 5a “Sviluppo economico produttivo”: l’area è classificata ad alta incidenza della superficie ad uso industriale. In prossimità direzione Sud si rileva un corridoio ecologico



Immagine n. 7

Tavola 9 (31) “Sistema del territorio rurale e delle rete ecologica”: dall’analisi cartografica emerge che l’area di intervento si trova al di sotto del livello del mare ed è posta nelle vicinanze di un corridoio ecologico che si sviluppa a Sud, dopo via dell’Elettronica.



Immagine n. 8

Nell'area oggetto dell'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl non si rinvencono vincoli oggetto di quanto previsto dal P.T.R.C. che possano risultare ostativi all'intervento dalla stessa proposto.

Per quanto concerne invece i contenuti delle *Norme Tecniche di Attuazione* del Piano regionale, relativamente agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, l'art. 35 conferma la validità dell'intervento proposto con le previsioni di Piano in quanto:

- La progettazione di nuovi impianti o discariche deve privilegiare standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria conformi alla disciplina di settore;
- Va favorito l'utilizzo di impianti esistenti nelle aree produttive al fine di agevolare il recupero e l'ottimizzazione dell'uso delle fonti energetiche e del riciclo delle materie prime. *Questa prescrizione avvalorata l'importanza del progetto proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl;*
- I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, compresi i rifiuti speciali, sono ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici. Tale previsione non si applica a:
 - discariche ed impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;
 - impianti di recupero dei rifiuti inerti che vanno localizzati preferibilmente all'interno di aree di cava nel rispetto della L.R. n. 03/2000 ed in conformità alle specifiche disposizioni del piano di settore.

- Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l'installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico;
- Le nuove discariche devono essere localizzate anche valutando la loro compatibilità con gli elementi con gli elementi eco-sistemici funzionali alla Rete Ecologica

2.2 Legge n. 394/91 – Le Aree naturali Protette

La legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. In particolare per le aree individuate da tale norma, le legge si propone le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori

- antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 definisce quali aree protette:

Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse

genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979. Ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 42/2004, tali aree sono soggette anche alle disposizioni di tale decreto.

All'interno della regione Veneto sono stati istituiti i seguenti parchi:

1. Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
2. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
3. Parco Regionale del Sile
4. Parco Regionale della Lessinia
5. Parco Regionale dei Colli Euganei
6. Parco Regionale del Delta del Po

● Area di intervento





Immagine n. 9

L'immagine evidenzia mette in correlazione l'ubicazione del Comune di Venezia in prossimità dell'area di intervento e i Parchi della Regione Veneto. Nessun parco interessa direttamente tale territorio comunale e di conseguenza l'area in cui è ubicato l'impianto della ditta proponente non è direttamente interessata da nessuna delle elencate aree.

2.3 Aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004

L'area di intervento non rientra all'interno dei vincoli stabiliti dal D.Lgs 22 Gennaio 2004, n.42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 Luglio 2002, n. 137*", il quale all'art. 2 identifica il "patrimonio culturale" come elemento costituito dai beni culturali e paesaggistici. L'art. 142 del menzionato decreto legislativo identifica le aree tutelate, come di seguito elencate:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs 18 Maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, n. 448;
- j) i vulcani;
- k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Nelle vicinanze dell'area in indagine si ha la sola presenza del vincolo di distanza dal Naviglio Brenta per una fascia di rispetto di 150 m lineari che, come illustrato dall'immagine seguente, non interessa il lotto di intervento.



Immagine n. 10 - estratta da Google Earth

2.4 P.R.T.A. – Piano Regionale di Tutela delle acque

Il P.R.T.A. è lo strumento di pianificazione attuato dalla Regione Veneto al fine di garantire il raggiungimento degli standard di qualità dei corpi idrici fissati dalle vigenti normative comunitarie e nazionali. Il P.R.T.A. costituisce il piano stralcio di settore dei Piani di bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione, Adige, Po, dei bacini regionali veneti (Pianura fra Livenza e Piave, Laguna di Venezia, Sile) e dei bacini interregionali Lemene e Fissero-Tartaro - Canal Bianco. Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dal Consiglio Regionale Veneto con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 e costituisce specifico piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006. E' stato successivamente modificato con DGRV n. 842/2012 e DGRV n. 1534/2015.

Il presente documento valuta la compatibilità dell'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl con i contenuti del P.R.T.A. ad oggi approvato, approfondendo solamente le argomentazioni che in qualche modo possano essere correlate con l'intervento medesimo.

Il Piano, che in applicazione del D.Lgs n. 152/2006 – Parte Terza, individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Allegato A1 “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: si sviluppa sulla base dei risultati dell'analisi conoscitiva e comprende anche l'analisi della criticità delle acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico ed idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata nel mese di agosto del 2004;

- b) Allegato A2 “Indirizzi di Piano”: contiene gli obiettivi del Piano, l’identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità;
- c) Allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione”: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, nonché la disciplina degli scarichi e di tutela quantitativa delle risorse idriche;

La parte conoscitiva del Piano si compone di seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale.
- 2) Elaborati di analisi:
 - Elaborato A: Inquadramento normativo e stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
 - Elaborato B: Inquadramento ambientale, geologico e pedologico della Regione Veneto, individuazione dei bacini idrogeologici.
 - Elaborato C: Caratteristiche dei bacini idrografici.
 - Elaborato D: Le reti di monitoraggio dei corpi idrici significativi e la qualità dei corpi idrici.
 - Elaborato E: Prima individuazione dei corpi idrici di riferimento.
 - Elaborato F: Acque a specifica destinazione.
 - Elaborato G: Sintesi degli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Elaborato H: Analisi degli impatti antropici.

Tali elaborati sono stati integrati con:

- Elaborato I: Analisi della criticità del bacino idrografico.
 - Elaborato K: Analisi della criticità dei corpi idrici sotterranei.
- 3) Allegati tecnici: contenenti banche dati, informazioni e analisi, utilizzati nello sviluppo della parte conoscitiva
- Allegato 1: Elenco e contenuti della cartografia.
 - Allegato 2: Elaborati cartografici.
 - Allegato 3: Climatologia del Veneto - Dati e metodologie.
 - Allegato 4: Le portate dei corsi d'acqua in Veneto (4 volumi).
 - Allegato 5: Censimento delle derivazioni dai corpi idrici superficiali in Veneto.
 - Allegato 6: Censimento degli impianti di depurazione.
 - Allegato 7: Metodologia di individuazione dei tratti omogenei, analisi degli impatti e applicazione al bacino del fiume Fratta - Gorzone.
 - Allegato 8: Stato delle conoscenze dei laghi del Veneto.

Sezione Conoscitiva

Nell'ottica di riorganizzare la gestione e la tutela della risorsa idrica, il D.Lgs n. 152/2006 introduce la figura del "Distretto idrografico" in sostituzione del "Bacino Idrografico" istituito dalla legge n. 183/1989. Ciascun distretto idrografico verrà gestito da una "Autorità di Bacino Distrettuale" che sostituirà le "Autorità di Bacino" previste dalla legge n. 183/1989. Alla data di redazione del P.R.T.A. però l'istituzione del "Distretto Idrografico" non si è ancora concretizzata (a causa di notevole confusione nel panorama normativo

nazionale) per cui la pianificazione del territorio regionale è stata organizzata ancora secondo i “Bacini Idrografici” e le “Autorità di Bacino”.

La regione Veneto è interessata dai seguenti bacini idrografici:

Bacini di rilievo nazionale:

- ✓ Adige;
- ✓ Fiumi alto adriatico (Brenta – Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Piave);
- ✓ Po;

Bacini di rilievo interregionale:

- ✓ Fissero – Tartaro – Canalbianco (con Regione Lombardia);
- ✓ Lemene (con Regione Friuli – Venezia – Giulia)

Bacino di rilievo regionale:

- ✓ Sile;
- ✓ Pianura tra Piave e Livenza;
- ✓ Bacino scolante della Laguna di Venezia;

Alla luce del D.Lgs n. 152/2006 nella regione Veneto sono stati individuati i seguenti distretti idrografici:

- ✓ “Alpi Orientali”: comprende i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell’Adige e dell’Alto Adriatico, i bacini di rilevanza interregionale del Fissaro-Tartaro-Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli (tra cui il bacino del Sile ed il bacino della Pianura tra Piave e Livenza);
- ✓ “Padano”: comprende il bacino nazionale del Po;

Il comune di Venezia rientra nel “Bacino scolante della Laguna di Venezia”, come evidenziato dall’immagine seguente estratta dalla Tav. 1 del P.R.T.A



Immagine n. 11

Per quanto concerne l’analisi delle ACQUE SUPERFICIALI, il fulcro del P.R.T.A. è rappresentato dagli obiettivi di qualità ambientale dei “corpi idrici significativi” e delle “acque a specifica destinazione”, in quanto essi rappresentano i ricettori dei carichi inquinanti prodotti dalle attività antropiche. Al fine di monitorare lo stato ambientale dei corpi idrici, la Regione Veneto ha identificato due differenti tipologie di corsi d’acqua, vale a dire:

- Corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III – punto 1.1.1.)
- Corsi d’acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti sui corsi d’acqua significativi (D.Lgs n. 152/2006 – All.to 1 alla Parte III)

ed ha affidato ad A.R.P.A.V. il monitoraggio della qualità ambientale di tali corsi d’acqua.

Tralasciando il Canale Industriale Sud, afferente al sistema della Laguna di Venezia, il corpo idrico superficiale maggiormente prossimo all'area di impianto (distanza di circa 260-330 m lineari) in direzione Sud è il Naviglio Brenta.




Immagine n. 12: estratta da Tav. 8 del P.R.T.A

Il Naviglio Brenta presenta uno stato ambientale delle acque “Scadente”, ma non è interessato direttamente o indirettamente dall'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl.

Medesima considerazione è riferita allo Stato ecologico del Naviglio Brenta, che risulta di scarsa qualità (Livello n. 4).



**Classificazione delle
acque superficiali
(stato ecologico)**

Legenda	
Stato ecologico delle acque superficiali	
● 1	migliore
● 2	
● 3	
● 4	
● 5	peggiore
↓	
—	Confine regionale
—	Bacini idrografici
—	Corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/99 - All.to 1 - Par. 1.1.1)
—	Corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/99 - All.to 1 - Cap. 1 punti a) e b))
—	Altri corsi d'acqua
■	Laghi naturali significativi (D.Lgs 152/99 - All.to 1 - Par. 1.1.2)
■	Laghi artificiali significativi (D.Lgs 152/99 - All.to 1 - Par. 1.1.5)




Immagine n. 13: estratta da Tav. 9 del P.R.T.A

Per quanto riguarda invece le ACQUE SOTTERRANEE il piano regionale ha provveduto alle seguenti indagini:

- a) Analisi quantitativa (misure del livello di falda e misure di portata dei pozzi artesiani e dei punti di erogazione spontanea);
- b) Determinazione dello stato chimico con frequenza di campionamento semestrale. L'analisi del chimismo delle acque sotterranee è stata iniziata nel 1999;
- c) Determinazione dello "stato ambientale", sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico per ogni acquifero individuato. Sono stati definiti i seguenti stati di qualità ambientale:
 - ✓ Elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;

- ✓ Buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
- ✓ Sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
- ✓ Scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
- ✓ Naturale particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.

Come attestato dall'immagine seguente, nell'intorno dell'area di intervento sono state classificate le acque sotterranee in più zone, tutte caratterizzate da uno stato ambientale "Particolare".




Immagine n. 14: estratta da Tav. 10 del P.R.T.A

Sezione Indirizzi di Piano

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 152/1999, come sostituito dall'art. 121 del D.Lgs n. 152/2006 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale dovevano definire gli obiettivi a scala di bacino. Tale prescrizione è stata adempiuta solamente dalle autorità di bacino del fiume Po, dei fiumi dell'Alto Adriatico e da quella del fiume Adige. L'autorità di Bacino del Fiume Piave non ha adempiuto a tale prescrizione.

Gli obiettivi proposti dal P.R.T.A. sono riportati al capitolo 1.3 dell'Allegato A2 alla D.G.R.V. n. 94/CR del 24 luglio 2007 e sono in linea con gli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs n. 152/2006:

Acque superficiali

- a) Lo stato "sufficiente" da mantenere o raggiungere al 31 dicembre 2008;
- b) Lo stato "buono" da mantenere o raggiungere al 22 dicembre 2015;

Acque sotterranee

- a) Mantenere o raggiungere lo stato "buono"
- b) Mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "Elevato".

Lo stato ambientale quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei non è definito dal D.Lgs n. 152/2006 per cui il P.R.T.A. ha basato le proprie considerazioni sulle indicazioni fornite

dal D.Lgs n. 152/1999, vale a dire correlando le Classi A, B, C, D dello stato quantitativo con le Classi 1, 2, 3, 4 e 0 dello stato chimico, come nel seguito descritto:

STATO	DESCRIZIONE	INTERPOLAZIONE
Elevato	Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare	1 – A
Buono	Impatto antropico ridotto sulla qualità e quantità della risorsa	1 – B 2 – A 2 – B
Sufficiente	Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità, tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggio	3 – A 3 – B
Scadente	Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento	1 – C 2 – C 3 – C 4 – C 4 – A
Particolare	Caratteristiche quali/quantitative che, pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la presenza di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo	0 – A 0 – B 0 – C 0 – D 1 – D 2 – D 3 – D 4 – D

Tabella n. 1

Tutta la superficie funzionale (aree di deposito e lavorazione dei rifiuti) dell'impianto della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl, sia nella situazione "Stato di Fatto" che nella situazione "Stato di Progetto" è interamente pavimentata, impermeabilizzata e asservita da un sistema

di raccolta e scarico delle acque meteoriche, tutelando dunque gli ambienti acquiferi sotterranei. Per tale motivo non si ritiene necessario approfondire la trattazione di tale argomento.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Allegato 4 – Parte B – Punto 3 alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 il P.R.T.A. ha individuato le “aree sensibili” e le “aree vulnerabili”.

Aree Sensibili

- a) Le acque costiere del mare adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa, misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- b) I corpi idrici ricadenti all'interno del delta del Po, così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
- c) La laguna di Venezia ed i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente;
- d) Le zone umide “Vinchetto di Cellarda” (Feltre - BL) e “Valle di Averno” (Campagna Lupia – VE);
- e) I laghi naturali di Alleghe (BL), Santa Croce (BL), Lago (TV), Santa Maria (TV), Garda (VR), Frassino (VR), Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- f) Il fiume Mincio;

L'area di intervento rientra nel Bacino scolante della Laguna di Venezia e dunque è classificata come “Sensibile”.

Aree Vulnerabili

- a) Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: aree individuate da apposita cartografia contenuta nel P.R.T.A.;
- b) Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: a scopo cautelativo la Regione Veneto ha stabilito che tali zone coincidano con quelle individuate al punto a);

L'area interessata non rientra in “aree vulnerabili da nitrati di origine agricola”.

Il P.R.T.A. inoltre individua le seguenti zone di tutela:

“Zone di protezione” (commi 7 e 8 – art. 94 del D.lgs n. 152/2006)

Sono zone ove la Regione, oltre a delimitarne i confini, stabilisce limitazioni e prescrizioni da inserire negli strumenti di pianificazione di settore ed urbanistici. Ad oggi la Regione Veneto ha individuato le seguenti zone di protezione:

- a) Le aree di ricarica degli acquiferi;
- b) Le aree in cui sono state evidenziate situazioni di emergenza della falda (sia a carattere naturale che antropico);
- c) Le aree destinate a riserve di acqua considerate strategiche ai fini del consumo umano;

L'area indagata non rientra all'interno di “Zone di protezione”.

“Zone vulnerabili alla desertificazione” (comma 2 - art. 93 del D.lgs n. 152/2006)

Sono aree che la Regione Veneto e le Autorità di Bacino devono individuare e delimitare. Per tali aree devono essere previste misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale (delibera CIPE del 22 dicembre 1998). I principali fenomeni che inducono la desertificazione sono:

- ✓ Aridità;
- ✓ Siccità;
- ✓ Erosività della pioggia;
- ✓ Impianti idroelettrici;
- ✓ Agricoltura;
- ✓ Incendi;
- ✓ Perdita di sostanze organiche e compattazione del suolo;

anche in questo caso l'area indagata non rientra all'interno di “Zone vulnerabili alla desertificazione”.

In relazione alle altre classificazioni previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, si precisa che l'area di intervento non rientra nelle seguenti classificazioni:

- Zone con carenza di risorse idriche per l'agricoltura;
- Zone soggette a fenomeni di erosione costiera;
- Zone soggette ad incendi boschivi;
- Zone soggette a fenomeni di salinizzazione;

Norme tecniche di attuazione

Al capitolo 3.4.2. delle Norme Tecniche di Attuazione il P.R.T.A. disciplina le “acque meteoriche di dilavamento, le acque meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio”, mentre all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce i criteri dimensionali che devono soddisfare gli impianti di trattamento delle stesse da ubicare a monte dello scarico. I contenuti di tali sezioni del P.R.T.A. coinvolgono direttamente l'impianto di recupero rifiuti della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl in quanto tutte le acque meteoriche dilavanti le superfici pavimentate e impermeabilizzate sono regimentate, infatti:

- a) Le acque meteoriche dilavanti i Lotti A, E e la viabilità interna sono captate e avviate allo scarico nel Canale Industriale Sud, previo trattamento depurativo (impianto finale di trattamento), rispettando i limiti di scarico di cui al bacino scolante in laguna di Venezia (D.M. 30 luglio 1990);
- b) Le acque meteoriche dilavanti il Lotto F e le acque del sistema di lavaggio delle ruote (sempre nel Lotto F), sono convogliate, previo trattamento, alla rete di pubblica fognatura “acque nere” gestita da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. nel pieno rispetto dell'art. 39 delle NTA del Piano regionale;

- c) Le acque meteoriche dilavanti le superfici dei Lotti B, C e D sono captate, depurate (le sole acque di prima pioggia) e avviate alla rete di raccolta delle “acque bianche” a servizio dell’area “10 ha” e avviate allo scarico nel Canale Industriale Sud, previo trattamento depurativo (impianto finale di trattamento), rispettando i limiti di scarico di cui al bacino scolante in laguna di Venezia (D.M. 30 luglio 1990);

E’ pertanto possibile affermare che nella situazione “Stato di fatto” e in quella “Stato di progetto”, la struttura impiantistica della ditta proponente in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, è conforme a quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

2.5 P.A.I. – Piano per l’Assetto Idrogeologico

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico è stato redatto ed adottato ai sensi della legge 18 maggio 1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (successivamente modificata con le leggi n°253/90, n°493/93, n. 61/94 e n°584/94), la quale ha previsto di suddividere i territori regionali in bacini idrografici (ovvero in entità territoriali che rappresentano ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento, indipendentemente dai confini e dalle attribuzioni amministrative).

I bacini idrografici individuati sono:

1) *Bacini di interesse nazionale:*

- fiumi Piave, Brenta-Bacchiglione, Livenza, Tagliamento, Isonzo;
- fiume Po;

— fiume Adige.

2) Bacini di rilievo interregionale:

— fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco;

— fiume Lemene.

3) Bacini di rilievo regionale:

— fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;

— area scolante in Laguna di Venezia

L'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl ricade all'interno del bacino idrografico "Area scolante in Laguna di Venezia".

Il PAI per il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia è stato adottato dalla Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 401 del 31/03/2015. Il PAI persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico;
- ripristinare gli equilibri idraulici, geologici ed ambientali;
- protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità;
- riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio.

e definisce:

- l'individuazione perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- perimetrazione delle aree a rischio idraulico,
- NTA e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.

Il PAI adottato è costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A Relazione
- Allegato B Cartografia
- Allegato C Norme Tecniche di Attuazione

Il Bacino Scolante nella Laguna di Venezia è il territorio la cui rete idrica superficiale in condizioni di deflusso ordinario scarica le acque di scolo all'interno della laguna di Venezia e comprende un territorio molto complesso sia dal punto di vista territoriale che idrografico, che si estende per circa 2.068 Km². La gronda lagunare è interessata dall'afflusso idrico di 27 corsi d'acqua. I corpi idrici a deflusso naturale più significativi sono il Dese, Zero, Marzenego - Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola mentre quelli a deflusso controllato sono il Naviglio Brenta, Canale di Mirano e il Taglio Novissimo.

Il bacino è delimitato a Sud dal canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di quest'ultimo, a Sud-Ovest dai Colli Euganei, a Ovest dal canale Roncajette, a Nord- Ovest dal fiume Brenta, a Nord dalle Prealpi Asolane, a Nord-Est dal fiume Sile.

Il bacino idrografico del canale Vela, situato a Nord-Est del fiume Sile, costituisce un'appendice separata dal restante Bacino Scolante. La superficie del Bacino idrografico si divide in due porzioni:

- a) i territori dei bacini idrografici tributari dei corsi d'acqua superficiali sfocianti nella laguna di Venezia;
- b) i territori che interessano i corpi idrici scolanti nella laguna di Venezia tramite le acque di risorgiva, individuati come Area di Ricarica.

L'immagine seguente, estratta dal sito internet di ARPAV, evidenzia il confine territoriale dell'estensione del Bacino idrografico Scolante nella Laguna di Venezia e i relativi sottobacini.




Immagine n. 15

L'area indagata rientra all'interno del sottobacino "L-Lusore"

I parametri considerati dal P.A.I. nel determinare la pericolosità di un fenomeno di allagamento sono stati:

- l'altezza dell'acqua;
- la probabilità di accadimento (tempo di ritorno).

Le aree sono classificate secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica (ove T_r = tempo di ritorno ed h = altezza della lama d'acqua):

- P 1 – moderata: indicativamente con $T_r = 100$ anni e $h > 0$ m;

- b) P2 – media: indicativamente con tempo di ritorno $T_r = 50$ anni e $1\text{m} > h > 0\text{ m}$;
- c) P3 – elevata: indicativamente con tempo di ritorno $T_r = 50$ anni e $h > 1\text{ m}$;

Altri parametri come la velocità dell'acqua e il tempo di permanenza della stessa non sono stati considerati da tale strumento di pianificazione in parte per la loro non particolare significatività nelle situazioni indagate e in parte per la difficoltà di avere delle valutazioni sufficientemente attendibili.

La determinazione delle aree pericolose per diversi valori del tempo di ritorno costituisce solamente la prima fase di analisi previsionale del rischio. Il danno subito per ogni evento critico risulta direttamente legato dalle modalità di utilizzo del territorio (presenza di elementi a rischio e vulnerabilità).

Il rischio viene dunque definito come il prodotto di pericolosità, valore e vulnerabilità, cioè come l'interazione tra la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo potrebbe produrre, intendendo per danno la combinazione tra valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità.

Il territorio è stato quindi suddiviso in base alle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale secondo lo schema seguente:

- Z.T.O. di tipo “A” – centro storico,
- Z.T.O. di tipo “B” – abitato esistente (o di completamento),
- Z.T.O. di tipo “C” – abitato di espansione,
- Z.T.O. di tipo “D” – zone produttive, (esistenti e di espansione),
- Z.T.O. di tipo “E” – zone agricole,
- Z.T.O. di tipo “F” – zone per servizi (esistenti e di progetto).

La tabella seguente riporta i livelli di vulnerabilità

	ELEMENTI VULNERABILI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO		
	Elementi areali	Elementi lineari	Elementi puntiformi
Elevata	-ZTO-A - ZTO-B - ZTO C	-Viabilità principale - Linea ferroviaria - Servizi a rete	-Edifici Pubblici (Municipio, Scuole) -Caserme -Strutture ospedaliere -Discariche ... -Industrie a rischio
Media			
Moderata	-ZTO-D	-Viabilità secondaria	-Beni storici, artistici, architettonici, geologici
	-ZTO-E - Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...) - Vincolo ambientale	/	/

Tabella n. 2

Le aree a rischio (secondo le classi di rischio idraulico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998) sono invece classificate secondo i seguenti fattori di rischio:

- a) R1 – moderato: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- b) R2 – medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- c) R3 – elevato: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità della attività socio -

economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale.

- d) R4 – molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

L'immagine seguente, estratta dall'Allegato B alla DGRV n. 401 del 31.03.2015, illustra la pericolosità idraulica dell'area di intervento.




Immagine n. 16

L'area è classificata a pericolosità idraulica "P1 moderata – Area soggetta a solo meccanico" e non risulta allagata dall'evento alluvionale del 26 settembre 2007. In

direzione Est, a circa 280 m lineari e in direzione Ovest a circa 860 m lineari si sviluppano due aree che sono state soggette ad allagamento nel 2007. La realizzazione delle modifiche impiantistiche non arreca potenziali rischi idraulici per tali zone e per le aree limitrofe allo stesso in quanto:

- L'intera area "10 ha" è impermeabilizzata da circa 20 anni grazie alla realizzazione del materasso bentonitico realizzato nell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente eseguita dal Comune di Venezia, giusta certificazione di collaudo da parte dell'allora Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia) con nota n. 23091 del 19.05.1999. Tutte le opere di pavimentazione realizzate negli anni non incidono sulla portata idraulica dello scarico, in quanto non vengono aumentate le superfici impermeabili;
- L'intera area è asservita da una linea di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici coperte e scoperte, che convoglia le stesse sia alla rete di pubblica fognatura "acque nere" gestita da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. che alla rete "acque bianche" di via della Geologia che successivamente scarica nel Canale Industriale Sud;
- Le superfici pavimentate dei lotti A, B, C, D ed E sono state realizzate con un'altezza maggiore di circa 20 cm dalle strade di viabilità dell'area "10 ha", consentendo alle stesse, in caso di eventi meteorici straordinari, di fungere da invaso, congiuntamente alle tubazioni e alle vasche di trattamento.

Per le aree a pericolosità idraulica P1, gli artt. 10 e 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. stabiliscono quanto segue.

ART. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica

1. *Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.*

2. *Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:*

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;*
- c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree a libera esondazione;*
- d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.*
- e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;*
- f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*

3. *Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.*

4. *Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata alla Regione.*

5. *Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:*

- a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;*
- b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;*
- c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;*
- d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;*
- e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini;*
6. *Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.*
7. *Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali.*
8. *Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37.*
9. *Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.*
10. *La Regione individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica*

nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.

11. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.

12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.

13. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica

ART. 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni

generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

Per l'area indagata (pericolosità idraulica “P1 moderata – Area soggetta a solo meccanico”) la pianificazione comunale non ha previsto prescrizioni limitative all'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl.

2.6 P.R.T.R.A. – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera

L'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, di fatto abroga la legislazione nazionale previgente in materia e chiarisce diversi concetti in tema di gestione e valutazione della qualità dell'aria ambiente. Uno dei principali aspetti presi in considerazione dal legislatore è la stretta connessione tra suddivisione del territorio in zone ed agglomerati, classificazione delle zone ai fini della valutazione di qualità dell'aria e misura dei livelli dei principali inquinanti atmosferici.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 10 maggio 2016, la Regione Veneto ha aggiornato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004.

Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del Veneto ha provveduto all'approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue:

Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini – *in questo agglomerato rientra l'area indagata*;

Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;

Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova;

Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli;

Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).

Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone.

Inquinanti Primari

Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo. Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state così classificate:

- 1) **Zona A:** zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95° percentile);
- 2) **Zona B:** zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95° percentile).

La tabella seguente per ciascun “inquinante primario” definisce il 95° percentile delle emissioni comunali.

CO t/anno	SO2 t/anno	C6H6 t/anno	Pb kg/anno	As kg/anno	Ni kg/anno	Cd kg/anno	IPA kg/anno
1215	44	2.7	220.1	43.2	48.9	4.2	27.7

Tabella n. 3

L’area indagata rientra nella Zona A per tutti gli inquinanti primari.

Le immagini seguenti, estratte dagli allegati alla Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016, illustrano la classificazione territoriale della regione Veneto per ciascun “inquinante primario”.






Immagine n. 17




Zonizzazione per il benzene.




Zonizzazione per il benzo(a)pirene.

Immagine n. 18



Zonizzazione per il piombo.



Zonizzazione per l'arsenico.

Immagine n. 19




Immagine n. 20

Inquinanti Secondari

Per gli inquinanti con prevalente o totale natura “secondaria” (il PM₁₀, il PM_{2.5}, gli ossidi di azoto, l’ozono), le zone sono state individuate, come previsto in Appendice I, sulla base di aspetti come le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, il carico emissivo, il grado di urbanizzazione del Territorio. Le zone possono essere costituite anche da aree tra loro non contigue, ma omogenee sotto il profilo delle caratteristiche predominanti.

L’area oggetto di intervento appartiene all’Area Pianura.

Le zonizzazioni precedentemente definite per ciascun inquinante “primario” (zone “A” e “B”) sono state integrate con le zone Agglomerato, e con la zonizzazione definita per gli inquinanti “secondari”.

La mappatura degli inquinanti “primari” ha permesso di osservare che la zonizzazione dei “secondari” individua zone idonee ad un’applicazione di misure mirate anche alla riduzione di composti primari.

La suddivisione del territorio in due zone per i composti “primari” si integra in maniera compatibile con le zone individuate per i composti “secondari” e con gli Agglomerati.

Riguardo alla zonizzazione per gli inquinanti “secondari”, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo del carico emissivo, le zone costituite anche da aree tra loro non contigue, alcuni Comuni sono stati successivamente riclassificati in zona diversa da quella attribuita secondo i criteri precedentemente individuati.

L’immagine seguente, estratta dal Piano di Risanamento dell’atmosfera aggiornato, integra la zonizzazione in precedenza descritta




Immagine n. 21

L'area indagata rientra nella perimetrazione della Zona "A" (maggior carico emissivo) per gli inquinanti primari e rientra nella perimetrazione dell'Agglomerato IT0508 Venezia.

Per quanto concerne le azioni intraprese nel tempo per la riduzione degli inquinanti, nel territorio del comune di Venezia, il 22 Giugno 2006 è stato stipulato il "*Protocollo d'Intesa per l'attuazione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi siti nel Comune di Venezia*", un accordo volontario tra le principali aziende che operano a Porto Marghera finalizzato alla realizzazione di interventi, azioni e modalità di gestione degli impianti con l'obiettivo di ridurre le emissioni di polveri e ossidi di azoto rispetto alla situazione emissiva riferita all'anno 2005. Gli obiettivi complessivi di riduzione individuati dal Protocollo erano:

- a) riduzione percentuale di Polveri totali, rispetto al 2005: -10 %
- b) riduzione percentuale di Ossidi di azoto, rispetto al 2005: -23 %

Nel 2009 è stato presentato il "*Rapporto Ambientale d'area di Porto Marghera - bilancio ambientale 1998÷2007*", redatto da ARPAV sulla base dell'Accordo sulla chimica di Porto Marghera del 1998. Lo studio ha coinvolto 32 aziende di vari settori industriali, dal petrolifero all'incenerimento dei rifiuti, dall'energetico al manifatturiero. Si è verificata una riduzione degli inquinanti emessi in termini assoluti, come conseguenza della riduzione del carico lavorativo degli impianti e del miglioramento dei sistemi di abbattimento. La riduzione delle attività degli impianti riguarda sia il numero dei dipendenti, passati da 5.000 nel 1998 a meno di 3.000 nel 2007, sia l'attività delle principali produzioni come la fibra acrilica e quelle legate al ciclo del cloro. Per gli inquinanti in atmosfera si rileva un netto calo negli ultimi anni legato a positivi investimenti compiuti

dalle centrali termoelettriche. L'Accordo sulla Chimica prevedeva alcuni obiettivi da raggiungere da parte delle aziende per specifici inquinanti atmosferici. Nel 2007 tali obiettivi sono stati tutti raggiunti. Allo scopo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica delle aziende site in Porto Marghera verso attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale, la Regione del Veneto ha attivato un "Tavolo permanente per Porto Marghera" al quale partecipano i rappresentanti degli Enti Locali, i rappresentanti delle imprese insediate a Porto Marghera, delle categorie economiche e delle parti sociali. Il 16 Aprile 2012 il Ministero dell'Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Regione del Veneto, il Comune e la Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana), l'Autorità Portuale veneziana hanno sottoscritto un accordo di programma finalizzato ad attivare e accelerare il processo di disinquinamento, riconversione industriale e riqualificazione economica del sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale. Il 24 Novembre 2012 è stato convocato il Tavolo Permanente per Porto Marghera, nel corso del quale sono stati illustrati i Protocolli Operativi per l'attuazione all'Accordo di Programma siglato il 16 Aprile.

L'aggiornamento del piano prevede una serie di azioni di intervento da parte della Regione Veneto, individuate sulla base del lavoro di analisi svolto a livello nazionale e a livello regionale, dal "Gruppo di Lavoro per l'individuazione delle misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico", che ha presentato, il 18 Luglio 2012, una prima versione del documento "Attività Tecnica e Proposte", nel quale sono contenute 44 misure suddivise nei seguenti ambiti o aree di intervento:

A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali

- A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate*
- A3) Risolleamento ed emissioni non motoristiche da traffico*
- A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti*
- A5) Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica*
- A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico*
- A7) Interventi sul trasporto passeggeri*
- A8) Interventi sul trasporto merci e multi modalit *
- A9) Interventi su agricoltura ed Ammoniacca*
- A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.*

Dai contenuti del Piano regionale non si riviene alcuna motivazione ostativa all'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl.

2.7 - Legge Regionale Veneto n. 3/2000

La legge regionale Veneto n. 3 del gennaio 2000, all'art. 21 stabilisce quanto segue:

“comma 2. *I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.*

Comma3. *Quanto previsto al comma 2 non si applica:*

- a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;*
- b) agli impianti di recupero dei rifiuti inerti come individuati al punto 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 ed al paragrafo 7, dell'allegato 1, sub-allegato 1, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, che vanno localizzati preferibilmente all'interno*

di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, di materiali di gruppo A, come individuati all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.”

In attesa dell'approvazione da parte del Comune di Venezia del Piano di recupero di iniziativa privata denominato “area 23ha”, la ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl richiede alla Città Metropolitana di Venezia la variante urbanistica di scopo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.

2.8 P.R.G.R.U. – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

Il Nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto è stato adottato con D.G.R.V. n. 26/CR del 4 aprile 2014. Solamente con Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015 n. 30 tale strumento di pianificazione ed indirizzo è stato definitivamente approvato (pubblicazione nel BUR n. 55 del 01.06.2015).

Il nuovo Piano regionale è articolato nei seguenti allegati:

- ALLEGATO A costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborato A: normativa di Piano;
 - b) Elaborato B: Rifiuti Urbani;
 - c) Elaborato C: Rifiuti Speciali;
 - d) Elaborato D: Programmi e linee guida;
 - e) Elaborato E: Piano per la bonifica delle aree inquinate.
- ALLEGATO B costituito dal Rapporto Ambientale con la Valutazione di incidenza Ambientale.

Gli obiettivi del Piano in relazione agli scenari relativi ai rifiuti urbani sono i seguenti:

- Ridurre la produzione di rifiuti urbani attraverso specifiche iniziative;
- Favorire il recupero di materia;
- Favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia;
- Minimizzare il ricorso alla discarica;
- Definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente;
- Perseguire la gestione dello smaltimento a livello regionale;
- Definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- Tutelare la salute umana

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli scenari del Piano fanno riferimento ai seguenti obiettivi:

- Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali attraverso l'ottimizzazione dei cicli produttivi;
- Favorire il riciclaggio ossia il recupero di materia a tutti i livelli;
- Favorire le altre forme di recupero in particolare il recupero di energia;
- Valorizzare la capacità impiantistica esistente: valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio, anche con ristrutturazioni impiantistiche;
- Minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- Applicare il principio di prossimità alla gestione dei rifiuti speciali

Di seguito sono elencate le possibili iniziative che la Regione Veneto, nelle fasi attuazione del piano, può promuovere per favorire il raggiungimento degli obiettivi di piano:

Obiettivo di Piano	Azioni	Iniziative e strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo
<p>1. Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Enti Pubblici – Imprese – Associazioni 	<p>1.1 Promozione di interventi finanziari e fiscali volti a incentivare investimenti in termini di ricerca e/o sviluppo di sistemi per la riduzione della pericolosità e della quantità dei rifiuti prodotti nei processi produttivi.</p> <p>1.2 Sostenere l'applicazione di nuove tecnologie e forme di gestione (per esempio attività volte alla riduzione del peso del packaging o alla riduzione degli scarti di lavorazione, ma anche alla riduzione della pericolosità).</p> <p>1.3 Bandi per progetti di riduzione rifiuti in specifici settori, ad es. d'intesa con le associazioni di categoria (settore fonderie o lavorazione del marmo, per esempio) o di riutilizzo di imballaggi, di pezzi nel settore dei veicoli fuori uso, di prolungamento della vita utile.</p> <p>1.4 Creazioni di concorsi/premi per attività di riduzione (ad es. indetti da associazioni di categoria, Regione e Province) come qualificazione/marketing ambientale per comprovata riduzione di rifiuti.</p> <p>1.5 Promuovere l'utilizzo di sistemi ambientali quali EMAS e ISO 14001 e delle certificazioni ambientali di prodotto (ECOLABEL) da parte delle aziende.</p> <p>1.6 Applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l'amministrazione pubblica con l'obiettivo di diminuire la pericolosità e la quantità di rifiuti prodotti.</p> <p>1.7 Promuovere la valorizzazione degli scarti di lavorazione secondo i criteri definiti per i sottoprodotti.</p>
<p>2. Favorire il riciclaggio</p>	<p>Iniziative promosse da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regione ed altri Enti Pubblici; – Gestori del servizio di raccolta; – Imprese; – Associazioni. 	<p>2.1 Verificare la disponibilità di capacità di trattamento presso gli impianti esistenti</p> <p>2.2 Promuovere accordi e/o contratti di programma per incentivare la nascita ed il consolidamento sul territorio regionale di attività economiche che favoriscano e assicurino il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero di materia.</p> <p>2.3 Accordi volontari per specifiche categorie di rifiuti, applicabile con particolare riferimento ai distretti.</p> <p>2.4 Favorire una rete integrata di impianti per il recupero di rifiuti speciali.</p> <p>2.5 Riduzioni fiscali ad imprese che assicurino percentuali minime di recupero di rifiuti applicando le Migliori Tecniche Disponibili (MTD/BAT).</p> <p>2.6 Favorire l'utilizzo di materiali riciclati prevedendo, in accordo con la normativa sugli acquisti verdi (GPP¹⁴), percentuali minime di materiali riciclati negli appalti.</p> <p>2.7 Definizione di specifiche tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto, incentivandone il riutilizzo.</p>

<p>3. Favorire altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia</p>	<p>Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici.</p>	<p>3.1 Verificare la disponibilità di capacità di trattamento presso gli impianti esistenti, anche dedicati ai rifiuti urbani. 3.2 Valorizzazione dei rifiuti come Combustibile Solido Secondario (CSS). 3.3 Accordi di programma con altre regioni per massimizzare le potenzialità installate nei territori limitrofi.</p>
<p>4. Valorizzare la capacità impiantistica esistente</p>	<p>Iniziative promosse da: - Regione ed altri Enti Pubblici; - Imprese.</p>	<p>4.1 Valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio attraverso un'analisi approfondita di tipo tecnico-gestionale e amministrativo per le varie tipologie di gestione emerse. 4.2 Favorire accordi di programmi tra soggetti pubblici e privati.</p>
<p>5. Minimizzare il ricorso alla discarica</p>	<p>Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici; – Imprese.</p>	<p>5.1 Creazione di un sistema gestionale per il produttore che dimostri l'impossibilità tecnico-economica di una soluzione per i propri rifiuti diversa da quella del conferimento in discarica. 5.2 Favorire il ricorso a impianti di smaltimento finalizzati a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti. 5.3 Favorire il ricorso a impianti di recupero di materia e di energia. 5.4 Favorire l'avvio a incenerimento rispetto all'avvio in discarica, in impianti esistenti. 5.5 Favorire l'applicazione delle BAT.</p>
<p>6. Applicare il principio di prossimità</p>	<p>Iniziative promosse da: – Regione ed altri Enti Pubblici; – Imprese.</p>	<p>6.1 Verificare la possibilità di gestire internamente i flussi di rifiuti avviati fuori regione 6.2 Prevedere lo smaltimento dei rifiuti pericolosi previa stabilizzazione.</p>

Tabella n. 4

Essendo il Piano di Gestione dei rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in relazione agli obiettivi di piano sopra riportati si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti per l'inserimento di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli esistenti

considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Come sopra indicato le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio.

La variante proposta prevede una modifica dell'impianto già esistente, pertanto è possibile affermare che tale variante è in linea con gli obiettivi del Piano Gestione Rifiuti circa "la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio".

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione il piano individua:

- Le aree sottoposte a vincolo assoluto e pertanto non idonee a priori alla localizzazione di nuovi impianti di recupero;
- Le aree con raccomandazioni: tali aree pur sottoposte ad altri tipi di vincolo possono comunque essere ritenute idonee in eventuali casi. L'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle provincie tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
PAESAGGISTICO	<i>i ghiacciai e i circhi glaciali</i>	
	<i>i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi; (le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ovvero dalla Legge Regionale 16 agosto 1984, n.40)</i>	
IDROGEOLOGICO	le aree classificate "molto instabili", PTRC oggi vigente all'art. 7.	
	i territori coperti da boschi tutelati all'articolo 16 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.	
	D.lgs 152/2006 art 94 aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione	
		art. 7 del PTRC Vigente vengono inoltre definite "aree instabili"
		il PTRC vigente art 12, detta norme tecniche di tutela della fascia di ricarica degli acquiferi,
	l'art. 10 del PTRC vigente stabilisce che la classificazione di un'area a probabilità di esondazione costituisce criterio di valutazione puntuale	
STORICO E ARCHEOLOGICO	Siti ed immobili sottoposti a vincoli previsti dal Ministero per i beni e le attività culturali.	
	Centri storici (art. 24 delle Nta e Tavola 10 del PTRC)	
		Le zone archeologiche del Veneto (Art. 27 del PTRC)
		Agro-centuriato (cfr. PTRC Tavola 10, art. 28 NtA),
		Principali itinerari di valore storico e storico ambientale (cfr. PTRC Tavola 4, art. 30 NtA)
	Altre categorie di beni storico-culturali (art. 26 Nta del PTRC).	
VINCOLI AMBIENTALI	Ambiti naturalistici (cfr. PTRC Tavole 2 e 10, art. 19 NtA)	
	le zone umide incluse nell'elenco di cui al DPR 13 marzo 1976 n.448	
	rete ecologica regionale comprendente i siti della rete	

Tipo di vincolo	Aree Escluse	Aree per le quali le provincie possono stabilire specifiche prescrizioni
	"Natura 2000" (Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE) aree litoranee con tendenza all'arretramento o soggette a subsidenza (cfr. PTRC Tavole 1 e 10, art. 11 NtA),	
ALTRI VINCOLI	le grotte ed aree carsiche censite ai sensi dell'art. 4 della LR 54/1980, tali zone risultano particolarmente delicate per la possibile rapida contaminazione delle falde acquifere sottostanti	
		la sismicità dell'area individuate ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003

Tabella n. 5

A giudizio dei tecnici estensori del presente documento, non si ritiene necessario approfondire i “criteri escludenti” e le “raccomandazioni” previsti dal Piano e in quanto l'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl è compatibile con le previsioni dell'art. 16 del menzionato Piano infatti, rispetto alla situazione “Stato di Fatto”, non prevede modifiche sostanziali che comportano un aumento della potenzialità complessiva di trattamento di rifiuti pericolosi, in quanto la ditta proponente sottopone a recupero solamente rifiuti non pericolosi.

2.9 – PALAV – Piano di Area Laguna e Area Veneziana

Inizialmente adottato nel dicembre 1986, approvato dal Consiglio regionale della Regione Veneto con Provvedimento n. 1091 del 7 marzo 1995, successivamente riapprovato con Provvedimento n. 70 del 09 novembre 1995 n. 70 ed infine modificato nella seduta del Consiglio Regionale del 21 novembre 1999, risponde alle prescrizioni imposte dalla legge 8 agosto 1995 n. 431 e assume il significato di Piano territoriale a valenza paesaggistica.

In Piano d'area interessa i seguenti territori comunali: Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di Piave, Quarto D'Altino, Salzano, Spinea e Venezia.

Il P.A.L.A.V. è stato redatto in accordo ai principi di pianificazione del P.T.R.C., soprattutto in relazione alle "aree metropolitane" ed ai "sistemi ambientali" e si configura come il primo strumento di pianificazione territoriale che identifica e definisce in tutte le loro componenti i "sistemi ambientali" della laguna, dei litorali e dell'entroterra.

Il sistema ambientale presente nell'area di competenza del P.A.L.A.V. assume un rilievo eccezionale per la compresenza di numerosi beni e di valori, quali i Beni Culturali del centro storico di Venezia città, il complesso degli insediamenti lagunari e litoranei, i centri storici dell'entroterra, i beni archeologici, architettonici, storici, monumentali o di interesse ambientale, il bacino lagunare, i litorali, i fiumi e le zone umide dell'entroterra, i boschi e le pinete.

Nella relazione descrittiva del P.A.L.A.V. è dato ampio spazio alla descrizione della Zona Industriale di Porto Marghera, a testimonianza dell'importanza che la stessa riveste sia in termini economici (produttivi, commerciali) che di influenza sull'ambiente lagunare. I contenuti del Piano d'area confermano la necessità di riqualificare la destinazione dei suoli di Porto Marghera, soprattutto nell'area a Sud, caratterizzata da spazi non ancora occupati o da grandi stabilimenti in fase di dismissione. Per quanto detto il P.A.L.A.V. riconosce l'urgenza della predisposizione di piani di valorizzazione dell'area di Porto Marghera, i quali dovranno prevedere le seguenti azioni:

- promuovere il consolidamento, le trasformazioni e l'insediamento di nuove attività che utilizzano i fattori di localizzazione specifici di Porto Marghera, con particolare riferimento alla concentrazione di aree di ricerca tecnologica ed alle disponibilità

- portuali, e siano in grado di contribuire a sostenerne l'efficienza complessiva;
- favorire l'introduzione di settori nuovi di produzione e ricerca, ad alto contenuto di innovazione tecnologica;
 - individuare le strozzature tecniche ed infrastrutturali entro Porto Marghera, e quelle esterne al suo perimetro, che riducono l'efficienza e limitano l'uso razionale di tutta la potenzialità produttiva e il processo di ristrutturazione, individuando altresì adeguate soluzioni;
 - indicare e programmare la realizzazione di tutte le opere di controllo degli affluenti nocivi e molesti per garantire più adeguati standard ambientali (master-plan ambientale);
 - promuovere il riordino e la riconversione di parte delle aree industriali esistenti, con particolare riguardo alle aree di frangia, al fine di favorire l'integrazione fra il contesto urbano e quello industriale;
 - programmare le necessarie operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati, e affrontato il tema del miglioramento del quadro ambientale anche delle aree esterne, limitrofe alla zona industriale;
 - dovrà essere effettuato un censimento dei manufatti di archeologia industriale più significativi.

Il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione.
- b) Elaborati grafici di progetto:
 - ✓ Tav. n. 1 “Sistemi e ambiti di progetto”;
 - ✓ Tav. n. 2 “Sistemi e ambiti di progetto”;

c) Norme Tecniche di Attuazione, contenenti:

- ✓ le direttive da osservare nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici;
- ✓ il complesso di prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale e dei piani urbanistici e territoriali e di settore degli enti locali.
- ✓ Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiali, sistemazioni a verde;

ed è suddiviso in sette differenti sistemi:

1. Sistema ambientale lagunare e litoraneo;
2. Sistema ambientale della terraferma;
3. Sistema dei beni storico culturali;
4. Unità del paesaggio agrario;
5. Sistema insediativo e produttivo;
6. Sistema relazionale;
7. Sistema dei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

1. SISTEMA AMBIENTALE LAGUNARE E LITORANEO.

- Conterminazione e cippi lagunari: comprendono la definizione e la perimetrazione lagunare come individuate dal D.M. LL.PP. del 9 febbraio 1990 e i cippi del 1791;
- Laguna viva: comprende la parte della laguna che rimane sempre coperta d'acqua anche nelle minime maree, ad esclusione dei canali di grande navigazione;
- Barene e velme: comprendono le zone della laguna soggette a periodica

- sommersione a seguito delle maree;
- Zone a canneto: comprendono le zone caratterizzate da questa biocenosi, legata alla presenza di acqua dolce in laguna;
 - Valli da pesca: comprendono le valli da pesca destinate all'esercizio dell'acquacoltura e costituite da specchi acquei, zone barenose, peschiere e ghebbi, delimitati da argini, interrotti da strutture particolari che consentono il ricambio delle acque (chiaviche), la "montata" e la cattura del pesce (lavorieri);
 - Peschiere di terra: comprendono le aree adibite tradizionalmente ad attività ittiche ed orticole, correlate;
 - Motte e dossi: comprendono aree rispettivamente insulari e peninsulari di antica formazione caratterizzate dall'accumulo artificiale di inerti o dalla presenza di materiali alluvionali;
 - Casse di colmata A, B, D, E: comprendono aree lagunari delimitate ed originate dal deposito artificiale dei fanghi derivanti dall'escavo del canale Malamocco – Marghera;
 - Isole della Laguna: comprendono le isole minori presenti all'interno della laguna;
 - Pinete litoranee: comprendono residue pinete di antica o più recente origine poste lungo il litorale, nonché boschi di latifoglie decidue o semipersistenti;
 - Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili e arenili:
Comprendono le aree del litorale caratterizzate dalla presenza di ambienti dunali e retrodunali, nonché gli arenili;
 - Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale della laguna del Morto e del Medio corso del Piave: comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico in corrispondenza della foce e del medio corso del

Piave;

- Area di tutela paesaggistica della foce dell'Adige.
- Comprende le aree di elevato interesse paesistico-naturalistico alla foce dell'Adige.

2. SISTEMA AMBIENTALE DELLA TERRAFERMA.

- Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico: comprendono gli ambiti dei corsi d'acqua di risorgiva: Dese, Marzenego, Sile, Zero;
- Ambiti fluviali da riqualificare: comprendono tratti del Lusore-Tron, del Dese e del Marzenego-Osellino;
- Rete storica di adduzione delle acque, detta delle Seriole: comprende le vie d'acqua create od utilizzate dalla Repubblica di Venezia per favorire l'approvvigionamento d'acqua potabile;
- Cave senili: comprendono i siti interessati da vecchie cave di argilla dismesse, in cui si è creato spontaneamente un ambiente naturalisticamente significativo;
- Aree di interesse paesistico-ambientale: comprendono estese fasce di territorio, disposte lungo i corsi d'acqua e il perimetro della laguna, di particolare interesse paesistico ambientale comprese le aree di recente bonifica di affaccio lagunare soggette ad un regime di irrigazione a drenaggio artificiale, un tempo zone umide, di transizione, a canneto e/o vallive;
- Boschi planiziali, termofili e artificiali, residui boschivi e aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione: comprendono i relitti delle estese foreste planiziali che un tempo ricoprivano tutta la Pianura Padana, i resti della fascia boschiva litoranea composta da fitocenosi termofile e porzioni di terreno caratterizzate da tratti di bosco di nuovo impianto. I residui boschivi comprendono

tratti di territorio perilagunare che conservano tracce delle preesistenti situazioni boschive planiziarie.

- Ambiti di riqualificazione ambientale: comprendono aree a corona della zona industriale di Marghera;
- Parco naturale regionale del fiume Sile: comprende le aree individuate dalla legge regionale 28 gennaio 1991, n.8;
- Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile – Piave: comprendono i complessi dei corsi d'acqua realizzati nel tempo per controllare il regolare deflusso delle acque dei due sistemi fluviali;
- Arginature storiche: comprendono le arginature di corsi d'acqua deviati che rappresentano attualmente segni dominanti del territorio (antico Argine del Brenta e argine S. Marco costituito da materiali di risulta tardo-medievali e rinascimentali provenienti dalle antiche fabbriche di Venezia);
- Percorsi perilagunari: comprendono percorsi di diretto affaccio lagunare carrabili o ciclo-pedonabili, esistenti o da realizzare lungo le aree di diretto affaccio lagunare;
- Corsi d'acqua da attrezzare per la percorribilità: comprendono corsi d'acqua che, per la loro natura sono idonei ad essere attrezzati per la percorribilità fluviale;
- Alberate: comprendono i corridoi alberati, di rilevanza ambientale, lungo la viabilità;
- Coni visuali: comprendono coni visuali puntuali per la percezione dei elementi di valore storico-ambientale significativi (ville, parchi, alberate, corti rurali, ecc.) e coni visuali aperti per la percezione del paesaggio aperto nella sua globalità;
- Aree a rischio idraulico: comprendono aree soggette a violazione del franco bonifica per prefissati tempi di ritorno;

3. SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI.

- Beni storico-culturali: comprendono i beni, assoggettati o meno al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, che rivestono peculiare interesse storico e culturale in quanto documenti di civiltà;
- Percorsi di valore storico-monumentale: comprendono i più importanti percorsi storici convergenti su Venezia e la sua laguna, sia stradali che acquei, lungo i quali si sono localizzate nei secoli le "attrezzature di transito", nonché parchi, ville e monumenti; costituiscono insiemi urbanistici, storici e ambientali unitari il Terraglio, la Via Miranese e la Riviera del Brenta;
- Zone di interesse archeologico e aree della centuriazione romana: Comprendono gli ambiti per l'istituzione di riserva archeologica e le zone di interesse archeologico della centuriazione romana e della laguna di Venezia;

4. UNITÀ DEL PAESAGGIO AGRARIO.

Comprende le aree connotate da un'omogenea situazione agro-produttiva ed ambientale e classificate nei seguenti ambiti:

- ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale;
- ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana;
- ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare;
- ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti;
- ambito agrario ad agricoltura specializzata orticola;
- ambito agrario suburbano della terraferma veneziana.

5. SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO

Comprende le zone residenziali, produttive e per servizi come previste dagli strumenti urbanistici vigenti; le zone per i porti commerciali esistenti e di espansione; la zona industriale d'interesse regionale di Porto Marghera; le aree di possibile trasformazione ad uso terziario e tecnologico.

6. SISTEMA RELAZIONALE.


Comprende: l'idrovia Venezia - Padova; le aree aeroportuali; i porti turistici; le cavane; i punti di interscambio fra diverse modalità di trasporto.

7. SISTEMA DEI CORRIDOI AFFERENTI LA S.S. 309 "ROMEA" E LA S.S. 14
"TRIESTINA"

Comprende le aree limitrofe la S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina.

Per ciascun Sistema il P.A.L.A.V. individua delle "Direttive", delle "Prescrizioni" e dei "Vincoli".

Come evidenzia l'immagine seguente, estratta dalla Tavola n. 1(2) del P.A.L.A.V. l'area in cui si inserisce l'impianto della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl è inserita all'interno del "Sistema Insediativo e Produttivo" ed è classificata come "Zona Industriale di Interesse Regionale", mentre a Sud si sviluppa un'area da riqualificare.



ECO-RICICLI
VERITAS Srl

SISTEMA AMBIENTALE LAGUNARE E LITORANEO (TITOLO II)

-  Laguna viva (art. 5)
-  Piazza d'acqua del Lusenza (art. 5)
-  Barene, veltre e zone a canneto (art. 6)
-  Valli da pesca (art. 7)
-  Casse di colmata A/B/D-E (art. 11)
-  Isole della laguna (art. 12)
-  Pinete litoranee (art. 13)
-  Ambiti interessati dalla presenza di dune consolidate, boscate e fossili (art. 14)
-  Aree di tutela paesaggistica della Laguna del Morto e del Medio Corso del Piave (art. 15)
-  Area di tutela paesaggistica della Foce dell'Adige (art. 16)

SISTEMA DEI BENI STORICO-CULTURALI (TITOLO IV)

-  Ville storiche (art. 32)
-  Ambiti per l'istituzione delle riserve archeologiche di interesse regionale di Allino e Le Mure (art. 34)
-  Strade romane (art. 34)
-  Siti di interesse archeologico (art. 34)
-  Area della centuriazione romana (art. 35)

UNITA' DEL PAESAGGIO AGRARIO (TITOLO V)

-  Ambito agrario di antica trasformazione ad alto grado di polverizzazione aziendale (art. 37)
-  Ambito agrario di antica trasformazione con presenza diffusa di cavini e della centuriazione romana (art. 37)
-  Ambito agrario con basso grado di polverizzazione aziendale con presenza di siepi ed alberature (art. 37)
-  Ambito agrario delle bonifiche recenti con basso grado di polverizzazione aziendale (art. 37)
-  Ambito agrario di bonifica di diretto affaccio lagunare (art. 37)
-  Ambito agrario litoraneo delle bonifiche recenti (art. 37)
-  Ambito ad agricoltura specializzata orticola (art. 37)
-  Ambito agrario suburbano della terraferma veneziana (art. 37)
-  Parco degli orti di Chioggia (art. 37)

SISTEMA RELAZIONALE (TITOLO VII)

-  Aree aeroportuali (art. 43)
-  Porti turistici (art. 44)
-  Terminali ed aree di scambio terra-acqua (art. 46)

SISTEMA AMBIENTALE DELLE RISERVE NATURALI (TITOLO III)

-  Cave senili (art. 20)
-  Aree di interesse paesistico-ambientale (art. 21)
-  Boschi planiziali, termofili e artificiali (art. 22 lettera a)
-  Aree di riqualificazione ambientale attraverso riforestazione (art. 22 lettera c)
-  Ambiti di riqualificazione ambientale (art. 31)
-  Parco naturale regionale del fiume Sile (art. 24)
-  Reti idrauliche-storiche del Brenta e del Sile-Piave (art. 25)
-  Alberate (art. 29)
-  Aree a rischio idraulico (art. 31)

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO (TITOLO VI)

-  Zone portuali commerciali esistenti (art. 39 lettera a)
-  Zone portuali commerciali di ampliamento (art. 39 lettera b)
-  Zona industriale di interesse regionale (art. 41)
-  Aree di possibile trasformazione industriale (art. 41)

Immagine n. 22

Per tale area l'art. 41 della N.T.A. di attuazione del P.A.L.A.V. stabilisce i seguenti vincoli e le seguenti direttive:

Direttive

Il Comune di Venezia nella zona industriale di interesse regionale:

- promuove, con riferimento agli aspetti economici, tecnologici e merceologici, il consolidamento o le trasformazioni così come l'insediamento di nuove attività in grado di utilizzare i fattori di localizzazione specifici di Porto Marghera con particolare riferimento alle disponibilità portuali;
- individua le limitazioni tecniche ed infrastrutturali relative all'area di Porto Marghera che riducono l'efficienza e/o limitano l'uso razionale della potenzialità produttiva e il processo di ristrutturazione, indicando altresì adeguate soluzioni;
- prevede la delocalizzazione delle attività incompatibili per l'intensità dei rischi connessi o per l'impatto ambientale prodotto, proponendone le eventuali localizzazioni alternative;
- indica e programma la realizzazione di tutte le opere di controllo degli effluenti nocivi e molesti eventualmente necessarie a garantire adeguati standard ambientali;
- favorisce l'introduzione di nuovi settori di produzione e ricerca, ad alto contenuto di innovazione tecnologica e comunque compatibili con le esigenze ambientali;
- programma le necessarie operazioni di riassetto degli spazi pubblici e privati, l'espansione delle funzioni portuali e commerciali, nonché l'insediamento di centri di ricerca;

Prescrizioni e vincoli

Nella zona industriale di interesse regionale è consentita la realizzazione di impianti produttivi e tecnologici, di opere edilizie e di infrastrutture inerenti ai processi produttivi nonché di manufatti destinati ad ogni altra funzione aziendale, quali edifici amministrativi, laboratori di prove, studi e ricerca, posti di sorveglianza e controllo, mense aziendali, posti di ristoro, ambulatori e simili.

Non sono ammessi edifici destinati a residenza, salvo quelli strettamente necessari per l'alloggio del personale di custodia delle aziende insediate.

Nelle aree di possibile trasformazione industriale, sono ammesse trasformazioni della originaria destinazione d'uso industriale, in attività di tipo direzionale commerciale e di servizio urbano, ivi comprese forme di ricettività ad esse integrate, nonché la destinazione di parco scientifico e tecnologico incluse le attività di servizio a queste funzionali.

Tutte le Direttive previste dal P.A.L.A.V. dimostrano che l'area di intervento è compatibile con la proposta impiantistica della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl, in quanto:

- a) Si configura come un'attività in grado di utilizzare i fattori di localizzazione specifici di Porto Marghera;
- b) Non intacca la potenzialità produttiva e il processo di ristrutturazione di Porto Marghera, bensì consente l'ampliamento di un'attività produttiva innovativa che accentua le potenzialità commerciali e produttive di Porto Marghera;
- c) Non è incompatibile con le attività attualmente esercite nell'intorno dell'area di intervento;

Per quanto detto il P.A.L.A.V. non pone alcuna prescrizione o vincolo ostativo all'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl, confermandosi invece quale attività idonea per lo strumento di pianificazione in questione.

Particolare interesse rivestono i punti a) “*Aree di Interesse Paesaggistico-Ambientale*” e b) “*Aree di interesse paesistico ambientale con previsioni degli strumenti urbanistici vigenti confermate dal presente piano di area*” dell’art. 21 del P.A.L.A.V. che dettano, anche in questo caso, Direttive, prescrizioni e vincoli. Come testimoniato dall’immagine seguente¹, l’area “10 ha” non è interessata da tali vincoli, che coinvolgono il territorio a Sud del Naviglio Brenta.




Immagine n. 23

¹ Estratta dal S.I.T.A. della Città Metropolitana di Venezia

2.10 – PALALVO – Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto

Orientale

Il Piano d'Area denominato "Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto Orientale" è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 4057 del 03 novembre 1998. Esso interessa i territori Comunali di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Teglio Veneto e Torre di Mosto.

Il P.A.L.A.L.V.O. è articolato in sei sistemi per ognuno dei quali sono state dettate specifiche norme. I sistemi sono così definiti:

- Sistema delle aree di interesse naturalistico e ambientale;
- Sistema dei beni storico-culturali;
- Luoghi dell'innovazione, della nuova identità urbana e degli spazi aperti;
- Sistema relazionale e della visitazione;
- Ambiti di tutela storico-naturalistici;
- Interventi di recupero dell'ambiente lagunare costiero;

L'inquadramento geografico del piano d'area oggetto di analisi segue, a nord, il corso del fiume Lemene fino alle chiuse dei Mulini nel centro storico di Portogruaro ed il tracciato della S.P. 42 "Jesolana" comprendendo, anche, l'intero abitato di S. Michele al Tagliamento; ad Est con il confine amministrativo regionale sul fiume Tagliamento; a Sud con il mare Adriatico e ad ovest il corso del Canale Livenza Morto.

Il P.A.L.A.L.V.O. è costituito dalla seguente documentazione:

- a) Relazione;
- b) Elaborati grafici di progetto:
- tavola 1 (fogli n° 1) (1:50000) - Sistemi e ambiti di progetto dello spazio largo;
 - tavola 2 (fogli n° 20) (1:10000) - Sistemi e ambiti di progetto;
- c) Elaborati grafici siti con progetto norma;
- d) elaborati grafici siti con schema direttore;
- e) Norme di attuazione, distinte in:
- direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area;
 - prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
- f) Sussidi operativi, contenenti indirizzi relativi a manufatti tipici, elementi di arredo, tipi di materiali nonché selezioni di specie arbustive ed arboree per nuove siepi, filari e boschi.

Il P.A.L.A.L.V.O. è articolato in sei sistemi per ognuno dei quali sono state dettate specifiche norme. I sistemi sono così definiti:

- Sistema delle aree di interesse naturalistico e ambientale;
- Sistema dei beni storico-culturali;
- Luoghi dell'innovazione, della nuova identità urbana e degli spazi aperti;

- Sistema relazionale e della visitazione;
- Ambiti di tutela storico-naturalistici;
- Interventi di recupero dell'ambiente lagunare costiero;

In relazione all'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl e all'ubicazione dell'area di insediamento dell'impianto, si evidenzia che lo stesso non rientra all'interno dei limiti territoriali del P.A.L.A.L.V.O. per cui non si verifica la necessità di dimostrare la compatibilità con le direttive ed i vincoli di tale strumento di pianificazione

3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO METROPOLITANO

Al fine di verificare la compatibilità dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl con i principali strumenti di pianificazione metropolitana, considerata la ridotta estensione dell'impianto e le modeste potenzialità dello stesso, si è ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dagli strumenti di programmazione nel seguito elencati, approfondendo solamente i contenuti degli elaborati maggiormente affini con il settore di intervento:

- Piano Territoriale Generale Metropolitano (ex P.T.C.P.);

Utile strumento di consultazione al fine di individuare eventuali vincoli e/o prescrizioni e/o limitazioni insistenti nell'area in esame è il Piano Territoriale Generale Metropolitano. Lo strumento di pianificazione urbanistica e territoriale della Città Metropolitana di Venezia. Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 3 del 01.03.2019, è stato approvato in via transitoria e sino a diverso assetto legislativo, il Piano Territoriale Generale (P.T.G.) della Città Metropolitana di Venezia con tutti i contenuti del precedente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Venezia, con il quale la Città Metropolitana continua a promuovere azioni di valorizzazione del territorio indirizzate alla promozione di uno "sviluppo durevole e sostenibile" e vuol essere in grado di rinnovare le proprie strategie e riqualificare le condizioni che sorreggono il territorio stesso.

Il P.T.G. inoltre assicura che la valorizzazione delle risorse territoriali, disciplinata dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, persegua le seguenti finalità:

- la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

- la tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani;
- la tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
- l'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
- la messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico.”

Trattandosi di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi già in esercizio, i tecnici estensori del presente Studio di Impatto Ambientale, al fine di verificare la compatibilità della modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti proposta dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl con gli strumenti di pianificazione provinciale, hanno ritenuto sufficiente analizzare i vincoli e le direttive stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia (P.T.C.P.) approfondendo solamente le cartografie di Piano maggiormente attinenti l'intervento proposto.

Tavola n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”: L’area in esame ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e all’interno dell’Ambito Portuale di Porto Marghera. A Sud di via dell’Elettronica si sviluppa un’area di tutela paesaggistica




Immagine n. 24

Tavola n. 2 “carta delle fragilità”: l’area di intervento non è interessata da nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. Nell’intorno dell’area si possono rinvenire superfici inquinate (Nord, Est e Ovest), attività a rischio di incidente rilevante (direzione Est “Alcoa” - direzione Nord-Est “Decal”) e un paleoalveo (Nord)




Immagine n. 25

Tavola n. 3

“Sistema Ambientale”:

L’area in esame ricade all’interno dell’area dell’Accordo Moranzani, e in prossimità di un “segno ordinatore” (art. 25 del Piano). A Sud di via dell’Elettronica si sviluppa un corridoio ecologico




Immagine n. 26

Tavola n. 4. “Sistema insediativo infrastrutturale”: L’area in esame è ubicata all’interno del “Polo produttivo di rilievo metropolitano-regionale, presenta una classificazione di tipo produttivo




Immagine n. 27

Tavola n. 5 “Sistema del paesaggio”: L’area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. A Sud, in corrispondenza con il Naviglio Brenta si sviluppa un “Sistema dei tracciati storici”.




Immagine n. 28

Tavola C “Rischio idraulico per esondazione”: L’area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. In direzione Sud e Ovest si sviluppano aree esondate




Immagine n. 29

Tavola E “Aree naturali protette e aree Natura 2000”: L’area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. In direzione Sud e Est si sviluppano due Siti della Rete Natura 2000.




Immagine n. 30

Tavola F “Rete ecologica”: L’area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. In direzione Sud, oltre la via dell’Elettronica si sviluppa un corridoio ecologico




Immagine n. 31

Tavola I “Beni culturali e del paesaggio”: L’area in esame non presenta nessuna delle classificazioni previste dall’elaborato. In direzione Sud, oltre la via dell’Elettronica si sviluppa un corridoio ecologico e il Sito Rete Natura 2000



Immagine n. 32

Dall’analisi dei contenuti della cartografia del P.T.C.P. della Città Metropolitana di Venezia non emergono vincoli ostativi o limitanti all’intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl in quanto:

- Le aree che si sviluppano nell’intorno dell’area dell’impianto sono caratterizzate dalla presenza di siti inquinati e attività produttive, anche a rischio di incidente rilevante e non sono influenzate dalla modifica proposta, in quanto la stessa non prevede estensioni della superficie impiantistica. Anche l’impianto della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl sorge all’interno di un’area inquinata, completamente bonificata dal Comune di Venezia;
- Le aree maggiormente sensibili dal punto di vista naturalistico sono rappresentate dal corridoio ecologico che scorre a Sud di via dell’Elettronica e dal Sito della Rete Natura che si sviluppa ancora più a Sud, non interessate direttamente o indirettamente dalla modifica impiantistica proposta;

— L'impianto è insediato all'interno di un'area che il Comune di Venezia ha destinato alle attività produttive;

4.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO COMUNALE

4.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia

Con Del. C. C. n. 5 del 30/31 Gennaio 2012 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Venezia, il quale è dunque vigente per le misure di salvaguardia fino alla data della sua approvazione definitiva e, in ogni caso, per un periodo massimo di cinque anni dall'adozione.

Il Piano Regolatore Generale vigente (P.R.G.C.), fatta eccezione per gli aspetti soggetti alla salvaguardia (disciplinati come detto dal P.A.T.) mantiene dunque la propria efficacia fino all'approvazione definitiva del PAT. La comparazione dei due strumenti urbanistici per quanto concerne l'area di intervento, prevede le medesime norme, prescrizioni e vincoli.

La Variante al P.R.G. per la Terraferma, approvata con D.G.R.V. del 03 Dicembre 2004, n. 3905, all'Art. 3 delle N.T.A., specifica quanto segue:

“3.1 Le presenti N.T.S.A. non disciplinano l'attuazione del P.R.G. per quelle parti del territorio di terraferma oggetto di apposite varianti già adottate con separato provvedimento, come specificate al successivo comma 2°, per le quali valgono le specifiche prescrizioni dettate dalle stesse varianti.

3.2 Non sono pertanto oggetto della presente variante: (omissis) la Zona Industriale di Porto Marghera, ad eccezione delle parti che la presente variante espressamente modifica come in particolare quelle riguardanti le zone riclassificate come miste (RTS) ed assoggettate a S.U.A. con specifica scheda-norma.”

Per l'area in questione, non essendo applicabile la variante D.G.R.V. del 03 Dicembre 2004, n. 3905, rimane vigente la Variante al P.R.G. per la Zona Industriale di Porto Marghera, approvata con D.G.R.V del 09 Febbraio 1999, n. 350. Dalla valutazione di quest'ultima emerge che l'area su cui si insedia l'impianto della ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl, sia nella porzione già autorizzata che in quella di ampliamento, è classificata come Zona Territoriale Omogenea D1.1b - "Zona industriale portuale di espansione", così come normata dall'art. 26 delle N.T.A. Si riportano nel seguito i contenuti degli artt. 14 e n. 26 delle Norme tecniche di Attuazione applicabili al caso in indagine.

Art. 14 "Destinazioni"

Stanti le peculiari caratteristiche, vocazioni ed esigenze di Porto Marghera, le destinazioni d'uso, principali e/o

compatibili, sono limitate alle seguenti, intendendosi vietate tutte le altre:

1) destinazioni produttive:

1.1) industriale e industriale – portuale;

1.2) industriale cantieristico;

1.3) industriale a parco scientifico tecnologico;

1.4) industriale di produzione e di distribuzione dell'energia;

1.5) industriale per interscambio modale e per movimentazione delle merci con trattamento e/o manipolazione delle merci stesse e - quindi - con esclusione dell'insediamento di attività limitate al mero deposito, tra diverse fasi di trasporto, di merci già pronte per la commercializzazione;

1.6) per l'interscambio modale e per la movimentazione delle merci e, in genere, per le attività di terminal;

1.7) artigianale produttivo;

2) destinazioni terziarie:

- 2.1) *commerciale (attività di vendita all'ingrosso ed al minuto nonché di somministrazione di alimenti e bevande);*
- 2.2) *direzionale (attività di produzione di servizi; attività bancarie, finanziarie ed assicurative; attività professionali);*
- 2.3) *per deposito merci al servizio di attività insediate altrove;*
- 2.4) *ricettiva alberghiera;*
- 2.5) *ricettiva annessa alle attività produttive (foresteria);*
- 2.6) *artigianale di servizio;*

3) destinazioni residenziali:

- 3.1) *residenziale;*
- 3.2) *residenziale di servizio (alloggio integrato, fisicamente e funzionalmente, in un complesso edilizio unitario e costituente pertinenza dello stesso; l'alloggio non può avere Sp (Superficie di pavimento) eccedenti i 150 m²; per ciascun complesso edilizio è consentita una sola residenza di servizio);*

4) destinazione a servizi pubblici e/o privati quali:

- 4.1) *impianti tecnologici (idrici, di depurazione, di sollevamento, di distribuzione dell'energia; di raccolta e di trattamento dei rifiuti da parte di enti pubblici ovvero, se relativi ai soli rifiuti prodotti dalla propria attività in sito, da parte di soggetti privati);*
- 4.2) *impianti per la protezione civile (servizi di pubblica sicurezza; caserme dei Vigili del Fuoco);*
- 4.3) *terminal passeggeri;*
- 4.4) *porto commerciale pubblico;*
- 4.5) *impianti ferroviari;*

4.6) *parcheggi pubblici;*

4.7) *opere di urbanizzazione primaria e secondaria.*

Ove l'uso specifico (praticato o da praticare) non sia espressamente indicato in alcuna delle categorie di cui

sopra, l'Amministrazione valuterà se l'uso stesso sia riconducibile, per via analogica, alle categorie medesime

oppure se si tratti di un uso riconducibile ad una destinazione diversa e pertanto vietata

Art. 26 - Zona industriale portuale di espansione (D1.1b)

La zona industriale portuale di espansione ha, quali destinazioni principali, quelle di cui ai punti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.7 del precedente Art. 14, quali destinazioni compatibili, quelle di cui ai punti 3.2 e 4 (con esclusione di quelle di cui ai punti 4.3 e 4.4) del medesimo Art. 14, nonché, nella consistenza massima complessiva del 10 %, quelle di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6 del menzionato Art. 14. Nessun intervento edilizio è consentito se non previamente inquadrato e disciplinato da uno strumento urbanistico attuativo d'iniziativa pubblica, il quale deve rispettare i seguenti indici:

→ $UT = 1,7 \text{ m}^2/\text{m}^2$, di cui $0,5 \text{ m}^2/\text{m}^2$, riservato alla eventuale Sp di trasferimento prevista dal secondo comma del successivo Art. 34;

→ $H_{max} = 30 \text{ m}$; $D_c = 0 \text{ m}$ o 5 m ; $D_s = 10 \text{ m}$.

Negli strumenti urbanistici attuativi debbono essere individuate e trasferite gratuitamente in proprietà al Comune, oltre le eventuali sedi stradali, aree per l'urbanizzazione in misura non inferiore al 20 % della superficie della zona D1.1b e relativa alle destinazioni produttive, nonché aree per l'urbanizzazione in misura non inferiore ai 10/10 della eventuale Sp con destinazioni terziarie, salvo che il P.R.G. non individui, nell'ambito perimetrato, una dotazione maggiore. Ove risulti opportuno collocare parte, non eccedente la metà, della suddetta dotazione di standard su aree all'uopo individuate dal P.R.G. all'esterno

dell'ambito territoriale perimetrato e la dotazione eventualmente prevista dal P.R.G. all'interno di detto ambito sia soddisfatta, troverà applicazione quanto previsto dall'ultimo comma del precedente Art. 17.

Le fasce di rispetto stradale, stabilite dal D.P.R. 495/92, in funzione della classificazione delle strade stesse, sono di norma destinate alla realizzazione degli spazi riservati allo scorrimento dei veicoli nonché di quelli da riservare ai percorsi pedonali e ciclabili; in tali aree sono altresì ammessi i distributori di carburante e relativi accessori, per i quali sono consentiti gli interventi che risultino compatibili con le caratteristiche tecniche della viabilità stessa.

Valutata la tipologia dell'intervento proposto da ECO-RICICLI VERITAS Srl, considerato che non è prevista alcuna alterazione dell'assetto infrastrutturale esterno dell'area 10 ha, bensì una sua modifica interna al perimetro di espansione, per la zona specifica in esame si rileva conformità urbanistica.

Si segnala infine che tutta l'area industriale di Porto Marghera, nell'ambito della quale è collocata l'area d'intervento, ricade nella perimetrazione dei centri abitati, come previsto dal D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285.

4.2 Piano Generale del traffico urbano relativo a Mestre e Marghera

Il Piano Generale del Traffico Urbano di Venezia è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1975/1999, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92/2002. Sono in fase di progettazione degli aggiornamenti del menzionato Piano, che saranno operativi al termine della fase ricognitiva relativa agli interventi già realizzati. Il vigente Piano del Traffico di Mestre e Marghera si prefigge il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta);
- b) il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali);
- c) la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico;
- d) il risparmio energetico;
- e) l'accordo con gli strumenti urbanistici e i Piani dei trasporti vigenti;
- f) il rispetto dei valori ambientali.

I dati riportati dal Piano riferiscono che lungo le principali radiali di penetrazione esterne entrano giornalmente circa 108.000 autoveicoli, il 42 % dei quali riconducibile a flussi di attraversamento che non si fermano all'interno del Comune di Venezia. Quasi il 90% del traffico di attraversamento veicolare entra nell'area tramite le autostrade, mentre via Miranese, via Castellana, via Terraglio e la Riviera del Brenta, raccolgono il 52% dei flussi in ingresso nel Comune di Venezia. Sulle principali radiali di penetrazione all'area urbana di Mestre si registra un flusso complessivo nell'ora di punta del mattino di circa 17.700 veicoli, con prevalenza del traffico in ingresso. Gli assi viari a maggior carico veicolare nelle ore di punta risultano:

- a) il cavalcaferrovia della Vempa (oltre 4.000 veicoli equivalenti/h);
- b) via Fratelli Bandiera (da 3.000 a 4.000 veicoli equivalenti/h);
- c) il ponte di S.Giuliano (da 3.000 a 4.000 veicoli equivalenti/h);
- d) la S.S. Romea presso via Bottenigo (da 2.800 a 4.000 veicoli equivalenti/h);
- e) via Terraglio, a nord dell'intersezione con la S.S. 14 bis (da 2.600 a 4.000 veicoli equivalenti/h);
- f) via Miranese, ad ovest dell'uscita della Tangenziale (da 2.300 a 4.000 veicoli equivalenti/h).

Sulla base di tale situazione, il conseguimento degli obiettivi soprariportati è conseguibile con le seguenti misure:

- Sistema autostradale e delle tangenziali: realizzazione terza corsia della tangenziale e del Passante Esterno, entrambi già realizzati;
- Opere Complementari: nella macroarea di riferimento sono previsti interventi su Via dell'Elettricità, il cui progetto completo ha lo scopo di alleggerire la pressione gravante su Via F.lli Bandiera dal traffico indotto dalle attività industriali e portuali insediate a Marghera, il tutto nell'ambito dell'“*Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera*”, in particolare a servizio dell'Accordo di Programma “Moranzani”, che interessa la macroarea in esame. Tali opere sono in fase di realizzazione.

L'intervento proposto dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS Srl non è in contrasto con le previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano di Venezia, bensì viene agevolato dalle ipotesi di sviluppo della viabilità da esso previste, in quanto riconducibili ad interventi di miglioramento del flusso veicolare interessante via dell'Elettronica.

4.3 Piano di recupero

In attuazione di quanto previsto dal vigente strumento urbanistico comunale per l'area denominata “43 Ha”, la proponente ha presentato al Comune la richiesta di approvazione del Piano di recupero “23 ha UMI1 e UMI2” di iniziativa privata (art. 19 della L.R. veneto n. 11 del 23.04.2004). L'impianto di recupero rifiuti della ditta ECO-RICICLI VERITAS

Srl, sia nella situazione Stato di Fatto che nella situazione di Progetto, è inserito nella porzione “UMI1” del Piano. In attesa dell’approvazione da parte del Comune di Venezia del Piano attuativo, la ditta richiede alla Città Metropolitana di Venezia la variante urbanistica di scopo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.

4.4 Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Venezia

In materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, è stata promulgata la legge n. 447 del 26/10/95 che ha di fatto stabilito quali siano i valori limite di inquinamento acustico che non possono essere superati (fatto salvo specifiche deroghe indicate nella medesima norma) nell’esercizio o nell’impiego di sorgenti fisse o mobili di emissione sonora.

In particolare la suddetta legge definisce:

- sorgenti sonore fisse (art. 2, comma 1, lettera c), legge 447/95) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture industriali; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- valore limite di immissione (art. 2, comma 1, lettera f), legge 447/95) quale valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valore limite assoluto di immissione (art. 2, comma 3, lettera a), legge 447/95) quale valore limite di immissione determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

- valore limite differenziale di immissione (art. 2, comma 3, lettera b), legge 447/95) quale valore determinato come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- livello di rumore residuo (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è il livello continuo quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
- livello equivalente di rumore ambientale (allegato A, D.P.C.M. 01/03/91) è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

In attuazione ai contenuti stabiliti dalla legge 447/95, è stato promulgato il D.P.C.M. 14/11/97 che, oltre ad aver definito i valori limite, ha altresì corrisposto gli stessi in relazione alle seguenti classi di destinazione d'uso del territorio:

- aree particolarmente protette;
- aree prevalentemente residenziali;
- aree di tipo misto;
- aree di intensa attività umana;
- aree prevalentemente industriali;
- aree esclusivamente industriali.

Secondo quanto previsto dalla legge n. 447 del 26/10/95, in merito all'argomento in analisi sono applicabili le seguenti definizioni:

- a) **inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni

- materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo:** ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valore di emissione:** il valore di rumore emesso da una sorgente sonora;
- f) **valore di immissione:** il valore di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno;
- g) **valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora. Il livello di emissione deve essere confrontato con i valori limite di emissione riferiti tuttavia all'intero periodo di riferimento. Secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 i valori limite devono essere rispettati in corrispondenza dei luoghi o spazi utilizzati da persone o comunità;

- h) **valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Questi sono suddivisi in valori limite assoluti (quando determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale) ed in valori limite differenziali (quando determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo). Il livello di immissione assoluto deve essere confrontato con i valori limite di immissione riferiti tuttavia al l'intero periodo di riferimento. Il livello di immissione differenziale deve essere confrontato con i valori limite di immissione differenziale riferiti tuttavia periodo di misura in cui si verifica il fenomeno da rispettare;
- i) **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00;
- j) **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- k) **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno;
- l) **Livello di rumore ambientale (LA):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti

disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM
- nel caso di limiti assoluti è riferito a TR

- m) **Livello di rumore residuo (LR):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
- n) **Livello differenziale di rumore (LD):** differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR);
- o) **Fattore correttivo (Ki):** (non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.) è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive $KI = 3 \text{ dB}$
 - per la presenza di componenti tonali $KT = 3 \text{ dB}$
 - per la presenza di componenti in bassa frequenza $KB = 3 \text{ dB}$

I **valori limite di emissione** Leq in dB(A), definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili e sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
I aree particolarmente protette	50	40
I aree particolarmente protette	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella n. 6

I **valori limite di immissione** Leq in dB(A), definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti e vengono riassunti nella tabella seguente

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
I aree particolarmente protette	55	45
I aree particolarmente protette	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella n. 7

I **valori limite differenziali di immissione**, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Non si applicano altresì alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso

E' di competenza dei Comuni, in attuazione all'art. 4 comma 1 della legge 447/95, la classificazione del proprio territorio comunale.

Dall'analisi della cartografia allegata al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia, approvato con D.C.C. n. 39 del 10/02/2005, si rileva che la zona in esame è inserita tra quelle incluse nella Classe VI, mentre Via dell'Elettronica è classificata come "D - Strade urbane di scorrimento"; la zona Sp (di riqualificazione ambientale), posta a Sud di Via dell'Elettronica, è invece inserita tra quelle di Classe III




Immagine n. 33

In allegato all'istanza si allega relazione di previsionale di impatto acustico.

Marcon, li 26 marzo 2022

I tecnici

